

Circolare n°: 06/2022

Oggetto: *Le novità del Decreto Sostegni ter*

Sommario: È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27.01.2022 (in vigore dal 28.01.2022) il c.d. Decreto Sostegni ter, D.L. 4/2022, recante nuove misure economiche a favore delle imprese per contrastare l'emergenza pandemica COVID-19, nonché per il contenimento dei prezzi nel settore energetico.

Contenuto: _____

Il provvedimento finale introduce da un lato nuovi ristori a favore dei soggetti colpiti dalla pandemia e delle imprese del settore commercio, dall'altro una stretta alla circolazione dei crediti d'imposta (in particolare di quelli edilizi). Nello specifico si menzionano le seguenti misure:

- L'introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse alla data del 27.01.2022;
- Un nuovo sostegno diretto a favore delle imprese del commercio a dettaglio;
- L'estensione ad ulteriori imprese del credito d'imposta per le rimanenze di magazzino;
- La riproposizione per le imprese turistiche del bonus locazioni ad uso non abitativo;
- Modifiche alla disciplina del bonus investimenti 4.0;
- Misure per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica a favore delle imprese (c.d. energivore);
- L'introduzione del limite di una cessione alla circolazione dei crediti d'imposta.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte dal decreto in commento, rinviando ai successivi contributi maggiori chiarimenti sulle novità presentate.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER LE IMPRESE

P.2 ————— ALTRE NOVITA'

Riproduzione vietata

MISURE PER LE IMPRESE:

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' "CHIUSE"

Il provvedimento introduce all'articolo 1 una misura a favore delle attività economiche chiuse, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, **alla data del 27.01.2022** (misura analoga a quella del dl sostegni bis). Trattasi ad esempio delle seguenti attività: sale da ballo, discoteche, e locali assimilati, per i quali viene stanziata la cifra di 20 milioni di euro.

Per l'attuazione della presente disposizione sarà necessario attendere uno specifico provvedimento.

Inoltre, si prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui **attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021, la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese **del settore "commercio al dettaglio"** di cui ai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 **non superiore a 2 milioni di euro**, che hanno subito una riduzione del fatturato (inteso come ricavi ex art. 85 tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei **ricavi medi mensili** relativi al 2021 e l'ammontare dei ricavi medi mensili riferiti al 2019, le seguenti percentuali:

Riproduzione vietata

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Per accedere al contributo, sarà necessario attendere uno specifico provvedimento ministeriale.

In caso di fondi insufficienti (plafond di 200 milioni di euro) il contributo verrà ridotto proporzionalmente in relazione al numero di istanze ammissibili pervenute.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE WEDDING, HO.RE.CA. E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTA'

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, intrattenimento e Ho.re.ca., vengono stanziati ulteriori 40 milioni di euro a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

- 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie);
- 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile);
- 56.21 (Fornitura di pasti preparati - catering per eventi);
- 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);
- 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi).

Il contributo spetta ai soggetti che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, si deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Per maggiori dettagli si dovrà attendere l'emanazione di un provvedimento attuativo.

BONUS RIMANENZE TESSILE E MODA

Viene esteso ad ulteriori settori il **credito d'imposta per le rimanenze di magazzino**, originariamente riservato alle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori.

Per il periodo d'imposta 2021, il beneficio viene ampliato alle imprese operanti nel settore del **commercio** dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007:

- 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
- 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
- 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati).

Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto **nella misura del 30%** del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti (media 2018:2020 rispetto al 2021).

Ai fini della verifica della spettanza del beneficio, è necessario che i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze di magazzino siano omogenei in ciascuno dei periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, è necessario avvalersi di una certificazione attestante la consistenza di magazzino rilasciata da un revisore o da una società di revisione.

MISURE PER IL TURISMO

Il provvedimento introduce un pacchetto di agevolazioni a favore delle imprese del settore turismo. Tra queste si segnalano:

- il rifinanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico nazionale del turismo di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021;
- l'esonero contributivo di cui all'art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi;

- il bonus locazioni per gli immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, alle imprese che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell'anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0

Viene prevista una modifica, **con decorrenza 1° gennaio 2023**, alla disciplina del credito d'imposta beni strumentali 4.0.

La disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, **diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Segnaliamo che, con la **circolare 33 del 31.12.2021**, il MEF ha fornito chiarimenti in relazione ai concetti di **doppio finanziamento** e di **cumulo** delle misure agevolative. In particolare, è stato precisato come nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR:

- il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie è consentita per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene.

Ad esempio, in tema di credito 4.0, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

Sul punto, data l'incertezza generata da siffatta presa di posizione (con evidenti ricadute sulle politiche aziendali di programmazione degli investimenti), si attendono ulteriori chiarimenti.

Riproduzione vietata

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Viene previsto, in primis, all'art. 14 che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

Secondariamente (all'art. 15), viene istituito un credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore **delle imprese c.d. energivore**, a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Per l'identificazione dei beneficiari, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 individua all'art. 3 *le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:*

- a. *operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;*
- b. *operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE, ossia imprese che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;*
- c. *non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.*

Si allegano in calce alla presente circolare gli allegati 3 e 5 delle Linee guida CE.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;

Riproduzione vietata

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si attendono, in ogni caso, opportuni chiarimenti sia in merito al perimetro soggettivo di applicazione sia con riferimento alle modalità di accesso al beneficio.

ALTRE NOVITA':

STRETTA CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA

Il decreto introduce una nuova misura destinata ad avere fin da subito un impatto rilevante sul mercato edilizio e soprattutto su quelli finanziari ad esso collegati.

Viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (quindi 28.01.2022), potranno essere ceduti una sola volta i seguenti crediti d'imposta:

- i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) quali: 110%, sismabonus (acquisti e ordinario), bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni, colonnine di ricarica elettrica, impianti fotovoltaici;
- i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) quali: botteghe e negozi, canoni di locazione immobili ad uso non abitativo, adeguamento luoghi di lavoro, sanificazione.

Tale limitazione opera anche **per lo sconto in fattura**: i fornitori e le imprese che effettuano i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest'ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

Restano esclusi, e pertanto possono essere oggetto esclusivamente di un ulteriore cessione, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto

esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

I contratti e accordi di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli.

Successivamente, l'agenzia delle entrate è intervenuta con due Faq pubblicate il 3 febbraio sul proprio sito, precisando quanto segue:

- viene prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine di cui sopra. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio;
- il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni di opzione (sconto e cessione) delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 (e per le rate residue riferite alle spese 2020), e differito al 7 aprile (in luogo del 16 marzo).

Come anticipato, la misura (al di là del differimento al 17.02) avrà un effetto immediato sia sui crediti che matureranno nel 2022 (e anni successivi), ma anche per quelli maturati nel 2021.

Molti operatori (e contribuenti) che attendevano le ultime settimane per perfezionare le opzioni (sconto o cessione) potrebbero risultare "spiazzati" da tale stretta. Resta comunque da valutare, e attualmente non è possibile prevedere, che riflessi avrà tale misura sugli intermediari finanziari (minori volumi intermediati o riduzione dei prezzi di cessione).

Il quadro sopra esposto rimane comunque soggetto ad eventuali correttivi/modifiche in sede di conversione in legge.

AIUTI DI STATO

Viene recepito, anche in relazione agli aiuti concessi da Regione, Province autonome, e altri enti territoriali, il nuovo limite di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).

Si ricorda infatti che il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è stato portato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL
Dr. Fabio Pavan

ALLEGATO 3

Elenco ⁽¹⁾ dei settori ammissibili ⁽²⁾ di cui alla sezione 3.7.2

Codice NACE	Descrizione
510	Estrazione di antracite
729	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
811	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia
891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
893	Estrazione di sale
899	Altre attività estrattive n.c.a.
1032	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
1039	Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
1041	Produzione di oli e grassi
1062	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
1104	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
1106	Fabbricazione di malto
1310	Preparazione e filatura di fibre tessili
1320	Tessitura
1394	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento
1411	Confezione di abbigliamento in pelle
1610	Taglio e piallatura del legno
1621	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
1711	Fabbricazione di pasta-carta
1712	Fabbricazione di carta e di cartone
1722	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario
1920	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
2012	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
2015	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati
2016	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
2017	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
2060	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
2110	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

(¹) La Commissione può procedere a una revisione dell'elenco contenuto nell'allegato 3 sulla base dei criteri di cui alla nota 89, a condizione che disponga di prove che i dati su cui si basa l'allegato sono cambiati sensibilmente.

(²) L'elenco e i criteri su cui si basa non rappresentano né riguardano la posizione futura della Commissione sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ in relazione al sistema ETS nell'ambito dell'elaborazione di norme in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ nel quadro per le politiche dell'energia e del clima 2030.

Codice NACE	Descrizione
2221	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
2222	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
2311	Fabbricazione di vetro piano
2312	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
2313	Fabbricazione di vetro cavo
2314	Fabbricazione di fibre di vetro
2319	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
2320	Fabbricazione di prodotti refrattari
2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
2343	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
2349	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
2399	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
2410	Attività siderurgiche
2420	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
2431	Stiratura a freddo di barre
2432	Laminazione a freddo di nastri
2434	Trafilatura a freddo
2441	Produzione di metalli preziosi
2442	Produzione di alluminio
2443	Produzione di piombo, zinco e stagno
2444	Produzione di rame
2445	Produzione di altri metalli non ferrosi
2446	Trattamento dei combustibili nucleari
2720	Fabbricazione di batterie e accumulatori
3299	Altre industrie manifatturiere n.c.a.
2011	Fabbricazione di gas industriali
2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
2351	Produzione di cemento
2352	Produzione di calce e gesso
2451/2452/ 2453/2454	Fusione di ghisa, acciaio, metalli leggeri e altri metalli non ferrosi
2611	Fabbricazione di componenti elettronici
2680	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici
3832	Recupero dei materiali selezionati

ALLEGATO 4

Calcolo del valore aggiunto lordo e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'impresa ai sensi della sezione 3.7.2.

(1) Ai fini della sezione 3.7.2, per valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi ⁽¹⁾, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate ⁽²⁾.

(2) Ai fini dell'applicazione della sezione 3.7.2, è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni ⁽³⁾ per cui sono disponibili dati relativi al VAL.

(3) Ai fini della sezione 3.7.2, l'intensità di energia elettrica di un'impresa è calcolata come segue:

a) i costi in termini di energia elettrica di un'impresa (calcolati secondo il metodo di cui al punto (4)] divisi per

b) il VAL dell'impresa (calcolato secondo il metodo di cui ai punti (1) e (2)].

(4) I costi in termini di energia elettrica di un'impresa corrispondono:

a) al consumo di energia elettrica dell'impresa moltiplicato per

b) il presunto prezzo dell'energia elettrica.

(5) Per calcolare il consumo di energia elettrica dell'impresa in questione, si applicano i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica in quel settore, se del caso. Ove non siano disponibili, si utilizza la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni ⁽⁴⁾ per cui sono disponibili dati.

(6) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica corrisponde al prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile nello Stato membro alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica durante l'ultimo anno per cui sono disponibili dati.

(7) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica può includere la totalità dei costi del finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che in assenza di riduzioni sarebbero a carico dell'impresa.

⁽¹⁾ Per evitare dubbi, si precisa che i costi di personale non sono inclusi nei «beni e servizi».

⁽²⁾ Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

⁽³⁾ Nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività possono essere utilizzati dati stimati. Tuttavia, al termine del primo anno di attività («anno 1»), gli Stati membri dovrebbero effettuare una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e i limiti di costo (in percentuale di VAL) ad essa applicabili ai sensi del punto 189 della sezione 3.7.2. In base all'esito di questa valutazione, gli Stati membri erogano compensazioni alle imprese o recuperano quelle già concesse, secondo il caso. Per l'anno 2 si utilizzano i dati dell'anno 1; per l'anno 3, la media aritmetica dei dati relativi agli anni 1 e 2; a partire dall'anno 4, la media aritmetica dei dati relativi ai tre anni precedenti.

⁽⁴⁾ Cfr. nota precedente.

ALLEGATO 5

Settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'elenco di cui all'allegato 3 con un'intensità di scambi extra-UE di almeno il 4 %

Codice NACE	Descrizione
610	Estrazione di petrolio greggio
620	Estrazione di gas naturale
710	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
812	Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
1011	Lavorazione e conservazione di carne
1012	Lavorazione e conservazione di carne di volatili
1013	Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)
1020	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
1031	Lavorazione e conservazione delle patate
1042	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
1051	Lavorazione del latte e produzione di latticini
1061	Lavorazione delle granaglie
1072	Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
1073	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
1081	Produzione di zucchero
1082	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
1083	Lavorazione del tè e del caffè
1084	Produzione di condimenti e spezie
1085	Produzione di pasti e piatti preparati
1086	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
1089	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
1091	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
1092	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
1101	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
1102	Produzione di vini da uve
1103	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
1105	Fabbricazione di birra
1107	Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia
1200	Produzione di tabacchi
1391	Fabbricazione di tessuti a maglia
1392	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento
1393	Fabbricazione di tappeti e moquette

Codice NACE	Descrizione
1396	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale
1399	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.
1412	Confezione di indumenti da lavoro
1413	Confezione di altro abbigliamento esterno
1414	Confezione di biancheria intima
1419	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
1420	Confezione di articoli in pelliccia
1431	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
1439	Fabbricazione di altri articoli di maglieria
1511	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce
1512	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
1520	Fabbricazione di calzature
1622	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati
1623	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
1624	Fabbricazione di imballaggi in legno
1629	Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio
1721	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
1723	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
1724	Fabbricazione di carta da parati
1729	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
1813	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
1910	Fabbricazione di prodotti di cokeria
2020	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
2030	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
2041	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
2042	Fabbricazione di profumi e cosmetici
2051	Fabbricazione di esplosivi
2052	Fabbricazione di colle
2053	Fabbricazione di oli essenziali
2059	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.
2120	Fabbricazione di preparati farmaceutici
2211	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
2219	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
2223	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

Codice NACE	Descrizione
2229	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
2344	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
2362	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
2365	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
2369	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
2370	Taglio, modellatura e finitura di pietre
2391	Fabbricazione di prodotti abrasivi
2433	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
2511	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
2512	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
2521	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
2529	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
2530	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
2540	Fabbricazione di armi e munizioni
2571	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
2572	Fabbricazione di serrature e cerniere
2573	Fabbricazione di utensileria
2591	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
2592	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
2593	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle
2594	Fabbricazione di articoli di bulloneria
2599	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
2612	Fabbricazione di schede elettroniche integrate
2620	Fabbricazione di computer e unità periferiche
2630	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
2640	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo
2651	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione
2652	Fabbricazione di orologi
2660	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
2670	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
2680	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici
2711	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
2712	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
2731	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche
2732	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

Codice NACE	Descrizione
2733	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
2740	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
2751	Fabbricazione di elettrodomestici
2752	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
2790	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
2811	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
2812	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
2813	Fabbricazione di altre pompe e compressori
2814	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
2815	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
2821	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie
2822	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione
2823	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
2824	Fabbricazione di utensili portatili a motore
2825	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
2829	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
2830	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
2841	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli
2849	Fabbricazione di altre macchine utensili
2891	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
2892	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
2893	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
2894	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
2895	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone
2896	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
2899	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
2910	Fabbricazione di autoveicoli
2920	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
2931	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
2932	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli
3011	Costruzione di navi e di strutture galleggianti
3012	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
3020	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
3030	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
3040	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

Codice NACE	Descrizione
3091	Fabbricazione di motocicli
3092	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
3099	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.
3101	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
3102	Fabbricazione di mobili per cucina
3103	Fabbricazione di materassi
3109	Fabbricazione di altri mobili
3211	Conio di monete
3212	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi
3213	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
3220	Fabbricazione di strumenti musicali
3230	Fabbricazione di articoli sportivi
3240	Fabbricazione di giochi e giocattoli
3250	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
3291	Fabbricazione di scope es spazzole